



COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Art. 5 Legge 15 gennaio 1992 n. 21

Approvazione deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.3.2005

CAPO 1: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Articolo 1: Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con autovettura (successivamente chiamato servizio) è quello che assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.

Articolo 2: Disciplina del servizio

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, statali e regionali in materia con particolare riferimento alla legge regionale 15 aprile 1995 n.20.

Articolo 3: Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n.21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della L.21/92.

Articolo 4: Condizioni di esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associate al servizio.
2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della L. 21/92.
4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Articolo 5: Numero delle autorizzazioni

Ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. A) della L. 21/92, il Consiglio comunale è competente al rilascio delle autorizzazioni nel numero massimo assentito dalla provincia di Cremona ex art.7 L.r. 20/95.

Articolo 6: Riconoscibilità delle vetture

Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte con contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e di targa.

Il contrassegno sarà collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Articolo 7: Operatività del servizio

Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Articolo 8: Commissione consultiva comunale ex art. 4 comma 4 L.21/92

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) dal dirigente dell'ufficio Segreteria in funzione di Presidente;
- b) dal comandante o da altro membro della polizia municipale;
- c) da un rappresentante locale designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- d) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello locale;
- e) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
- f) da un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n. 3 dei suoi componenti.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione sarà preventivamente consultata dalla Giunta comunale.

5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta comunale.

6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO II: LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Articolo 9: requisiti e vincoli per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati, iscritti al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea"- sezione autovetture della provincia di Cremona, di cui all'art. 9 della l.r. 20/95. Si accede al ruolo mediante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 commi 2 e 5 della l.r. 20/95, nonché per i soggetti non iscrivibili di diritto di cui all'art. 11 mediante il superamento dell'esame per l'accertamento della professionalità di cui all'art. 15 della l.r. 20/95.

2. Il certificato d'iscrizione al ruolo provinciale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III: L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Articolo 10: Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché su un organo di stampa a diffusione provinciale.

Articolo 11: Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione comunale;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso mediante la dichiarazione di capacità tecnico/economica relativamente alla acquisizione o disponibilità del veicolo.

Articolo 12: Titoli oggetto di valutazione

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 4 della l. 21/92 ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio costituisce titolo preferenziale l'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

2. In caso di più soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è formulata la seguente graduatoria:

punti 2 per ogni semestre, fino ad un massimo di otto semestri;

3. In presenza di due o più candidati con il medesimo punteggio l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 13: Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. La giunta comunale, approvata la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione di cui all'art.8 provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con autorizzazione (secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti comunali).

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite dalla Giunta comunale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8.

Articolo 14: Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo modalità definite dalla Giunta. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi e dal presente Regolamento.

Articolo 15: Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) avere compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.9.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione per trasferimento.

CAPO IV: L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 16: Caratteristiche delle autovetture

Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dalla Giunta comunale tenuto conto di quanto disposto dagli art.85 D.Lgs. 285/92 e 244 D.P.R. n. 495/92.

Articolo 17: Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Articolo 18: Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore.

2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche, fatto salvo quanto stabilito dall'art.11 comma 5 della l.21/92.

Articolo 19: Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dal committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Articolo 20: Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Articolo 21: Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo –grado e degli affini entro il secondo, purchè regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 9.

Articolo 22: Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 23: Trasporto di soggetti con ridotte capacità motorie

- 1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2. il trasporto delle sedie a ruote e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente.

Articolo 24: Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

2. La Giunta comunale, su proposta della Commissione di cui all'art.8 e tenuto conto delle indicazioni di cui al D.M. 20.04.93, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

Articolo 25: Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Articolo 26: Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

1. La Giunta comunale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operante nel Comune;
 - b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Articolo 27: Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale : U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza Sen.Patrini 13 – 26010 Offanengo – tel. 0373 2473226) o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo e il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V: VIGILANZA SUL SERVIZIO

Articolo 28: Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 29 : Idoneità dei mezzi al servizio

1. La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta comunale.
2. La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 comma 1, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
5. E' fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi le autovetture adibite al servizio al controllo del gas di scarico previsto dall'art. 5 l.r. 16.12.91 n. 36 secondo le modalità ivi descritte.

Articolo 30: Sanzioni

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di EURO 51.65 ad un massimo di EURO 516.45 per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'articolo 4, comma 2, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) violazione dell'articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) violazione dell'art. 9 comma 2 per la mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;
- d) violazione dell'art. 14 comma 1 per la mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione;
- e) violazione dell'art. 17 comma 2, per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nei termini previsti;
- f) violazione degli obblighi di cui all'art. 19, comma 1 punti d), g), h), i) e comma 2 punti da a) ad f);
- g) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri prevista all'art. 25 comma 2;
- h) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami, come previsto dall'art. 27 comma 2.

2. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 107 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383.

3. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

4. La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della l.r. 20/95 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Sindaco sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 4, quarto comma, della l. 21/92 (art.8 del presente Regolamento).

5. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi del quarto comma, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Sindaco.

6. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

Articolo 31: Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della normativa vigente e in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni e dalle leggi regionali n. 90 del 5.12.1983 così come modificato dalla l.r. 4.6.1984 n. 27

===